

Informazioni e/o chiarimenti di gara al 19.09.2018

GARA: C0385L18 – CIG: 752135527F

Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere propedeutiche la demolizione dell'Edificio Turbine – Lavori civili per lo spostamento dei trasformatori di alta e media tensione (T12A e TSBA) presso la Centrale Nucleare di Trino.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RISPOSTE

QUESITO n. 1

A. *A pag 10 del Disciplinare Art.6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, punto 4 recita: “I soggetti invitati che non possiedono i requisiti di progettazione di cui al successivo art. 8 comma 2, possono alternativamente:*

- indicare, quale progettista ausiliario, uno dei soggetti indicati all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di progettazione di cui al successivo art. 8 comma 2 potendolo selezionare anche tra tutti gli operatori qualificati nel Sistema di SOGIN alla data di scadenza della gara (l’elenco degli operatori qualificati è reperibile al sito www.sogin.it/it/fornitori/qualificazione/qualificazione.html) al quale, in caso di aggiudicazione, saranno affidate in subappalto le attività di progettazione di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a), secondo punto (“Progettista Indicato”);

poi a pag. 23 Art. 13 – SUBAPPALTO , al punto 4, “Le attività relative alla redazione del Progetto Esecutivo non sono subappaltabili”

Chiedo quale delle due prescrizioni dovrò considerare, in funzione della forma di partecipazione alla gara?

B. *A pag. 4 del Disciplinare di gara Art. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO, punto 2, nella tabella riportata, si evince la percentuale del 6,42 per la categoria SOA OG11.*

Poi a pag. 23 Art. 13 – SUBAPPALTO, al punto 3, “Tenuto conto che la categoria OG11 rientra nell’elenco di cui all’art. 2 del DM 248/2016, d’importo superiore al 10% sull’importo totale dei lavori.....”

Chiedo: questa società è intenzionata alla partecipazione in forma di RTI, in quanto non possiede la categoria SOA OG11, per norma i mandanti in RTI devono possedere almeno il 10% delle quote di partecipazione, se mi attengo al disciplinare, come indicato all’ Art. 3 non è possibile, devo considerare il 10% come indicato all’ Art.13?

RISPOSTA n. 1

A. **Trattasi di un mero errore materiale, le attività di progettazione di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a), secondo punto, in caso di progettista ausiliario, saranno affidate allo stesso progettista ausiliario; tale affidamento non si configura come subappalto.**

B. **La prescrizione di cui all’art. 13, comma 3 non si applica.**

Cordiali saluti

**Il Responsabile del procedimento
per la fase di Affidamento
Avv. Mirko NESI**

/MS